



# TRIBUNALE DI FOGGIA

## UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

### DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Il Giudice, dr. Carlo Protano,

letti gli atti del proc.pen. indicato in epigrafe, nei confronti di [REDACTED]

Vista la richiesta, formulata dal P.M., pervenuta in cancelleria il 17 dicembre 2010, di emissione di decreto di sequestro preventivo sui box dal n.1 al n.25 nonché il box n.29 meglio descritti nell'allegato n.3 della nota della G.di F. di Cerignola depositata al P.M. l'11.11.10.

Premesso che in base agli atti deve dirsi configurabile il reato per cui si procede e a cui il sequestro in oggetto è pertinente per valore, così come illustrato nella richiesta del P.M., sia pur a prescindere da ogni giudizio in tema di sussistenza e gravità indiziaria (cfr.SS.UU.n.4 del 23.4.1993 e succ.conformi).

Rilevato infatti che nel caso ricorre il reato ex art.3 D.L.vo n.74/2000, meglio descritto dal P.M. nella allegata richiesta, cui si fa integrale rinvio quanto alla ricorrenza degli elementi indiziari utili a tal fine: in particolare condivide pienamente questo giudice la convinzione secondo cui **sia** l'evenienza di contratti di mutuo accessi per importi del tutto inspiegabilmente (se non nell'ottica dell'accusa) di molto superiori al prezzo formale di acquisto (pur essendo ad esso pertinenti come da istruttorie bancarie), **sia** la ricorrenza di perizie di Istituti di credito e perfino di alcuni contratti preliminari riportanti un valore e/o un prezzo maggiore rispetto a quello infine formalmente attestato nell'atto definitivo, **sia** la sussistenza di una contabilità informale della ditta in cui pure erano riportati importi maggiori a titolo di acconto poi non formalizzati, **sia** il confronto del prezzo a metro quadro documentato in un contratto di vendita di un box con quello poi formalizzato dell'appartamento tal che quest'ultimo apparirebbe del tutto incongruo e incredibile, **sia** infine la constatazione dei prelievi in denaro liquido che gli acquirenti attuano dalle loro banche poco prima o immediatamente dopo la stipula o la ricezione del mutuo, debbano interpretarsi come indizi gravi, precisi e tutti concordanti nel senso della dimostrazione della simulazione dei contratti quanto all'indicazione di un prezzo ridotto, donde la ripercussione che tanto poi produceva nelle scritture contabili della ditta e nelle successive dichiarazioni fiscali che su esse si sono fondate.

Preso atto che trattasi di cosa di cui è consentita la confisca, ai sensi dell'art.322 ter c.p., la cui applicabilità è stata estesa al reato per cui si procede dall'art.1 comma 143 della Lg.244 del 2007.

Condiviso quanto espresso dal P.M. circa l'applicabilità di tale sequestro anche a beni della società di cui faccia parte l'indagato, tanto più che nel caso egli è l'unico socio, e richiamate le valutazioni della G. di F. circa la corrispondenza tra il valore patrimoniale dei box in oggetto e il profitto scaturito dal reato.

**P.Q.M.**

Il Giudice,

dispone il sequestro preventivo di quanto innanzi descritto.

Nomina custode giudiziario del bene in sequestro [redacted] con espresso avvertimento dell'obbligo di controllare e conservare lo stesso nell'identico stato in cui si trova.

Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al P.M., competente per la sua esecuzione ai sensi degli artt.92 e 104 lett. B) disp.att.c.p.p..

Foggia, 25 dicembre 2010

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
Dr. Carlo Profano




TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 27 DIC. 2010



IL CANCELLIERE B2  
Sig. Francesco d'Adda



N. 46/10 Rep. Mis. Cam. Recl. 

Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Foggia

*F. Legato*  
*al decr. di*  
*sep. del 26/12/10*  
*Alleg.*

**RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO**  
- artt. 321 e segg. c.p.p., 104 D.Lvo 271/89 -

**IL GIP**  
**dott. Carlo PROIANO**

Al GIP presso il Tribunale di Foggia

Il Pubblico Ministero dott. Enrico INFANTE, Sost. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale di Foggia,

Visti gli atti del procedimento penale epigrafato nei confronti di:

- 1)  nato a  ed ivi residente in via  elettivamente domiciliato in  in via   
 difeso di fiducia dall'avv.  con studio in  
Cerignola, in via 

in ordine ai seguenti reati:

del delitto p. e p. dall'art.3 d. lgs.74 del 2000 perché, in qualità di legale rappresentante della  s.r.l. COSTRUZIONI & INVESTIMENTI, al fine di evadere le imposte sui redditi e sull'IVA dovute dalla predetta società, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie dei ricavi effettivamente percepiti dalla vendita di immobili ed avvalendosi dei mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento rappresentati da contratti di compravendita immobiliari simulati quanto alla determinazione del prezzo dell'alienazione (indicando un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivamente pattuito e pagato), indicava nella dichiarazione annuale dei redditi della   s.r.l. COSTRUZIONI & INVESTIMENTI del 2008, dichiarazione relativa all'anno 2007, elementi attivi inferiori a quelli effettivi in modo tale che, congiuntamente:

- A) l'imposta evasa era pari ad € 577.619,46, dunque superiore alla soglia di € 77.468,53,;
- B) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione era pari a 1.750.362, superiore al 5% dall'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione (che erano pari a € 2.228.000) e comunque superiore alla soglia alternativa quantitativa di € 1.549.370,70





In Cerignola, il 25.9.2008 (allorché venne consegnata la dichiarazione dei redditi ed IVA relativa all'anno 2007).

### RILEVATO CHE

In ordine ai reati di cui all'addebito provvisorio sussiste il *fumus boni juris* desumibile da quanto segue.

L'*iter fraudolento* posto in essere dall'indagato è molto chiaro:

- a) una società esercente un'impresa edile, vendendo gli appartamenti da essa costruiti, ha cura di far inserire nei contratti di compravendita che stipula con gli acquirenti un prezzo inferiore a quello reale;
- b) i vertici della predetta società hanno poi cura di inserire nelle scritture contabili il prezzo inferiore a quello reale, cioè i corrispettivi risultanti dai negozi simulati;
- c) la dichiarazione dei redditi che è supportata dalle scritture contabili di cui al punto B, a sua volta fondata dai contratti di vendita simulati di cui al punto A, riporta un attivo assoggettabile ad imposta inferiore a quello reale (in misura tale da superare le soglie di punibilità) poiché il "nero" non è dichiarato e si menziona solo il totale dei corrispettivi indicati nei contratti di compravendita simulati.

Lo schema sopra descritto integra il delitto di cui all'art.3 d. lgs.74 del 2000 poiché i contratti simulati di cui al punto A costituiscono un mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l'accertamento<sup>1</sup>, le scritture contabili sono falsificate in ragione di tali contratti e la dichiarazione dei redditi finale è falsata per effetto di tale mendacio.

Quali gli elementi di prova che le cose si siano svolte come appena descritto?

In primo luogo vi sono i contratti di mutuo assistiti da garanzia ipotecaria stipulati dagli istituti di credito a favore degli acquirenti degli immobili.

<sup>1</sup> La contraria opinione del dott. TENORE (un economista e non un giurista), cioè del consulente del PM che ha depositato in data 30.6.2009 la sua CT, non trova riscontro nell'unanime elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, che ha sempre ritenuto la simulazione negoziale un espediente atto a rientrare nel concetto di "mezzi fraudolenti" ex art.3 d. lgs.74 del 2000, oggi come ieri, quando la simulazione negoziale era ritenuta pacificamente sussumibile nell'art.4 n.7 l.516 del 1982 e, a seguito della riformulazione operata nel 1991 di tale disposizione, nell'art.4 lett. f l.516 del 1982, cioè nei reati "predecessori" dell'art.3 d. lgs.74 del 2000. Cfr., in tal senso, Corte cost. n.247 del 1989, Corte cost. n.35 del 1991, Cass. Pen. 23.7.1999, in *Dir. Pen. proc.*, 2000, 368. Del resto, non può sottacersi che la giurisprudenza di legittimità interpreta pacificamente il similare e vicinioro concetto di "atti fraudolenti" nell'art.11 d. lgs.74 del 2000 come inclusivo della simulazione negoziale. Cfr., da ultimo, Cass. Sez. III, n.40481 del 16.11.2010. Per la dottrina cfr., *ex plurimis*, PERINI, *Reati tributari*, in *Dig. Disc. Pen.*, Aggiornamento, tomo II, Torino, 2000, 934 (si produce in allegato).



Detti contratti hanno in alcuni casi ad oggetto finanziamenti di gran lunga superiori alle somme indicate come corrispettivo dell'alienazione degli immobili<sup>2</sup>. Ora, è vero che alcuni degli acquirenti (peraltro per acquisti relativi al 2006, in quanto tali estranei all'addebito per cui si richiede la misura) non hanno dichiarato alla GdF, una volta escussi a s.i.t., che i contratti di compravendita erano simulati quanto al prezzo, ma è altrettanto vero che dette dichiarazioni non sono credibili, giacché gli acquirenti non hanno saputo indicare per quale altra ragione (diversa dal pagamento dall'immobile acquistato) avrebbero dovuto così gravemente indebitarsi con le banche costituendo un'ipoteca immobiliare a garanzia del mutuo. Vi è poi da rilevare che gli istituti erogatori del mutuo hanno in alcuni casi previamente acquisito i preliminari di compravendita ed hanno in tutti i casi fatto preliminarmente periziare il valore di mercato degli immobili che i loro clienti avevano dichiarato di voler acquistare. Questo è il tipico *modus procedendi* degli istituti di credito allorché si chiede loro la concessione di un mutuo assistito da garanzia ipotecaria per procedere all'acquisto di un immobile. La banca avrà cura di capire (se del caso con l'acquisizione di copia del preliminare) di che immobile si tratti ed avrà poi in ogni caso cura di stimarne il valore (nominando *ad hoc* un perito). Tanto è accaduto anche negli episodi in esame, e la GdF ha acquisito presso gli istituti di credito la relativa documentazione. Ne consegue che siamo in grado di stabilire a quale immobile si riferisse ciascun finanziamento assistito da garanzia ipotecaria. Ora, è ben difficile ritenere ragionevole il dubbio che l'importo del mutuo, *in quasi tutti i casi superiore al corrispettivo dichiarato nei contratti definitivi*, sia stato destinato ad un che di diverso dal versamento del corrispettivo effettivamente pattuito tra le parti, in assenza di qualsivoglia dichiarazione degli acquirenti su destinazioni alternative del finanziamento ricevuto.

Se a tanto si aggiunge che:

- a) tutte le perizie effettuate dagli esperti nominati dagli istituti di credito nell'ambito della procedura per la concessione del mutuo indicano un valore di mercato degli immobili superiore a quello indicato nei contratti di compravendita e nella contabilità della società venditrice<sup>3</sup>;
- b) alcuni dei contratti preliminari e delle offerte irrevocabili acquisite dalla GdF riportano un prezzo pattuito di gran lunga superiore a quello indicato nel definitivo e nella contabilità della società venditrice<sup>4</sup>;

<sup>2</sup> Tali contratti, con le relative perizie effettuate da un esperto di fiducia dell'istituto di credito, sono quelli situati nel secondo faldone. Per ogni operazione immobiliare si è formata sotto-cartella indicante l'importo del prezzo indicato nel contratto definitivo di compravendita (pari all'importo fatturato nella contabilità della società venditrice) ed il mutuo erogato dalla banca. I mutui concessi per un importo notevolmente superiore a quello indicato nel contratto di compravendita e nella contabilità della società [redacted] relativa al 2007 (posti a fondamento della dichiarazione dei redditi 2008) sono quelli alle sotto-cartelle nn.26, 28, 30, 35, 38, 39, 44.

<sup>3</sup> Cfr. specchietto riassuntivo allegato n.3 alla comunicazione esiti indagine depositata in Procura il 14.9.2010.

<sup>4</sup> Cfr. le sotto-cartelle situate nel 2° faldone ai nn.35 (acquirente [redacted]), 38 (acquirenti [redacted] e [redacted]) e 42 (acquirente [redacted]).





- c) la GdF ha acquisito - presso la sede della società controllata - un'agenda su cui risultavano annotati acconti corrisposti dagli acquirenti di immobili non contabilizzati dalla società<sup>5</sup>;
- d) la GdF ha acquisito - presso la sede della società controllata - un contratto preliminare (relativo alla vendita di un box auto) riportante un prezzo al metro quadro che rende incredibile il prezzo al metro quadro indicato per l'appartamento<sup>6</sup>;
- e) in molti casi gli acquirenti prelevarono ingenti somme di denaro in contanti dai loro conti correnti bancari nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla stipula dell'atto di compravendita od alla ricezione del mutuo, prelievi che non hanno altra verosimile spiegazione che non sia la destinazione al pagamento del prezzo degli appartamenti, anche tenuto conto che gli acquirenti degli immobili mai, in precedenza, avevano effettuato importi di tale entità e con tale frequenza<sup>7</sup>;

se ne ricava la definitiva conferma del *modus procedendi* truffaldino della società [redacted] e del suo legale rappresentante e pertanto la prova della falsità delle fatture emesse per gli immobili venduti nel 2007 e dunque la dimostrazione che la dichiarazione dei redditi ed Iva nel 2008 è fraudolenta.

Gli elementi di prova qui sommariamente enunciati sono compendati nella informativa finale depositata dalla GdF di Cerignola il 14.9.2010, cui integralmente si rinvia. In quell'atto vi è anche l'indicazione del profitto conseguito tramite il reato commesso nel 2008, l'unica ipotesi di frode fiscale per cui possa procedersi al sequestro per equivalente giacché la previsione della confisca di valore per i reati tributari è stata introdotta dall'art.1 comma 143 della l.244 del 2007 (c.d. legge finanziaria 2008) e la sua natura sanzionatoria impone che essa non possa avere



<sup>5</sup> Cfr. allegato n.80 verbale di descrizione dei fatti e situazioni del 5.6.2008, che riporta una parte dell'agenda del [redacted] in cui è indicato un acconto per l'immobile acquisito da Teresa [redacted]. Trattasi un acconto non contabilizzato. Per quanto sia stato versato nel 2006, detto acconto è indicativo del *modus procedendi* del [redacted] che, anche alla luce degli altri elementi di prova, non si ha ragione alcuna di ritenere che non sia proseguito pure nel 2007.

<sup>6</sup> Cfr. sotto-cartella n.26 del secondo faldone (acquirenti [redacted] e [redacted]) e allegato al verbale di descrizione dei fatti e situazioni del 5.6.2008, da cui risulta che un box di 17 mq. lordi ha visto le parti fissare un corrispettivo di € 28.000 escluso IVA mentre il contratto definitivo relativo all'appartamento di 129 mq. situato nel medesimo stabile e venduto *unitamente al box* indica un corrispettivo totale di € 130.000 IVA esclusa. È evidente l'incredibilità del dato per cui 17 mq. di box avrebbero un prezzo di € 28.000 ed un appartamento di 129 mq. avrebbe allora un prezzo di soli € 102.000.

<sup>7</sup> La movimentazione dei conti correnti bancari degli acquirenti raggiunge, infatti, dei picchi massimi ed inusitati proprio nei periodi corrispondenti a quelli della stipula dei contratti di compravendita, come rilevato dalla GdF nel seguito CNR depositato in Procura il 14.9.2010 a p.5. Per la precisione, di tali ingenti prelievi si da conto nelle sotto-cartelle nn.24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 del secondo faldone.



efficacia retroattiva (cfr. Cass. Sez. III, sent. 39172 del 20.10.2008), di modo che non è possibile affermare la confiscabilità (e la sequestrabilità) per equivalente per la frode fiscale commessa nel 2007, con la dichiarazione mendace relativa ai redditi maturati nel 2006.

I beni di cui si richiede il sequestro sono i box dal n.1 al n.25 nonché il box al n.29 dell'allegato 3 della nota della GdF – Tenenza di Cerignola depositata in Procura l'11.11.2010 (nota ed allegato che si producono in copia alla presente istanza).

Essi non appartengono all'indagato, ma alla società di cui questi era (e continua ad essere) il socio unico, società beneficiaria del profitto conseguito tramite la frode fiscale commessa nel 2008. In tale diversità tra autore del reato e soggetto inciso dal (richiesto) sequestro non vi è ragione ostativa all'applicazione della misura cautelare reale, alla luce delle seguenti argomentazioni.

In primis va rilevato come la giurisprudenza di legittimità ammetta – in materia penal-tributaria – la confiscabilità per equivalente a carico di società qualora il reato sia perfezionato dal suo legale rappresentante. Tale principio di diritto è stato affermato espressamente per alcuni reati tributari diversi dall'art.3, come ad esempio per l'art.11 d. lgs. 74 del 2000. A tal proposito cfr. Cass. Sez. III, sent. 4041 del 16.11.2010, che in motivazione ha fondato la conclusione sull'assunto che alle persone giuridiche devono essere riferiti – in forza del principio di rappresentanza – gli stati soggettivi dei rappresentanti.

Ma vi è di più: è la medesima recente giurisprudenza elaborata sui criteri discretivi tra frode fiscale e truffa ai danni dello Stato ad ammettere, implicitamente ma inequivocabilmente, l'assoggettabilità a confisca (ed a sequestro) per equivalente dei beni intestati alla persona giuridica beneficiaria. Ci si riferisce a Cass. Sez. II, sent.41488 del 29.9.2009; Cass. Sez. II, sent.40429 del 29.10.2008. In tali decisioni, la Suprema Corte ha negato che fosse legittimo, come invece ritenuto dai giudici di merito, affermare il concorso tra truffa ex art.640 comma 2 n.1 c.p. e frode fiscale, ribadendo la specialità di tale ultima fattispecie e l'esclusiva applicabilità della disciplina sulla frode fiscale. I giudici di merito avevano negato un assunto un tempo di generale condivisione (la specialità della frode erariale sulla truffa) per dar luogo alla confisca di valore a carico delle persone giuridiche prevista dal d. lgs.231 del 2001, testo normativo che tra i reati-presupposto annovera la truffa ex art.640 comma 2 n.1 c.p. e non già i reati tributari. Nel confutare tale operazione esegetica, la Suprema Corte aveva modo di enucleare i seguenti principi di diritto: *“Non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale (art. 2 d.lg. n. 74/00) e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. n. 1 c.p.), dovendosi ritenere il secondo consumato nel (ovvero in rapporto di specialità con il) primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 n. 244/07. Qualora il reato commesso nell'interesse o a vantaggio di un ente non rientri tra quelli che fondano la responsabilità ex d.lg. n. 231 del 2001 di quest'ultimo, ma la relativa fattispecie ne contenga o assorba altra che invece è inserita nei cataloghi dei reati presupposto della stessa, non è possibile procedere alla scomposizione*





*del reato complesso o di quello assorbente al fine di configurare la responsabilità della persona giuridica. (Fattispecie relativa all'annullamento del provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca del profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato contestato ad una società in seguito alla sua enucleazione da quello di frode fiscale contestato invece agli amministratori della medesima). In tema di applicazione delle misure cautelari patrimoniali, non è configurabile il concorso fra il delitto di frode fiscale e quello di truffa aggravata ai danni dello Stato, dovendosi ritenere il secondo consumato nel (ovvero in rapporto di specialità con il) primo, con la conseguenza che, verificandosi l'assorbimento nel delitto di frode fiscale di quello di truffa aggravata, è impedita l'applicazione della confisca per equivalente, non prevista dalla legge anche per i reati tributari, se non per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, 244/2007. Questo indirizzo, peraltro, vale sia per la responsabilità penale delle persone fisiche che per quella cosiddetta amministrativa delle persone giuridiche. Attesa l'impossibilità di concorso tra i reati di frode fiscale e di truffa aggravata, dovendosi quest'ultimo ritenere assorbito nel primo, è da escludere che, con riguardo a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della l. n. 244/2007 (che ha esteso l'applicabilità dell'art. 322 ter c.p. anche al reato di frode fiscale), possa disporsi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca "per equivalente" di beni di una società di capitali in relazione alla ipotizzata responsabilità amministrativa di quest'ultima per la medesima condotta all'entrata in vigore dell'asseritamente truffaldina che, contestata alle persone fisiche che avevano agito nell'interesse di detta società, doveva ritenersi penalmente rilevante solo ai fini della sussistenza del reato di frode fiscale".*

Orbene, come si evince dalla lettura dei *dicta* della Cassazione, la necessità di ricorrere alla fattispecie di truffa per incidere sulle persone giuridiche sorgeva per essersi perfezionate le frodi fiscali prese in considerazione nei procedimenti di merito prima dell'introduzione della confisca per equivalente per i reati tributari ex art.1 comma 143 l.244 del 2007. Dopo tale modifica legislativa il tema dell'assoggettabilità a confisca di valore dei beni intestati alla persona giuridica beneficiaria non è più problematico proprio in ragione della l.244 del 2007. Questo è il postulato tanto delle decisioni della magistratura di merito quanto delle decisioni di annullamento della magistratura di legittimità. Se la Corte di Cassazione avesse ritenuto comunque preclusa l'assoggettabilità a confisca per equivalente a carico delle persone giuridiche per i reati tributari anche dopo l'entrata in vigore dell'art.1 comma 143 l.244 del 2007 non avrebbe speso tempo ed energia per impostare e risolvere la questione alla luce di rapporti strutturali tra truffa ai danni dello Stato e frode fiscale: avrebbe semplicemente negato l'applicabilità della nuova disciplina ai beni intestati alla società beneficiaria.

Infine, un'ultima considerazione a favore dell'assoggettabilità a confisca per equivalente dei beni intestati alla società beneficiaria della frode fiscale, e precisamente, un'osservazione sulla perfetta coniugazione tra *ratio* e *littera legis*. Infatti, se appare indubbio che negare la confiscabilità per equivalente nel caso in cui i beni siano intestati ad una persona giuridica darebbe luogo ad una marchiana frustrazione dell'intento perseguito dal Legislatore, che verrebbe vanificato proprio là dove sono più ingenti gli interessi in gioco e più sofisticato è lo strumentario





giuridico messo in campo<sup>8</sup>, nel caso della confisca per i reati tributari tale rischio è scongiurato dal tenore letterale delle disposizioni di legge. Deve infatti rilevarsi come anche quest'ultimo orienti nella direzione dell'assoggettabilità a sequestro dei beni di società di cui l'indagato è socio maggioritario o addirittura unico (come è nel caso di specie): l'art.1 comma 143 l.244 del 2007 rinvia all'art.322 *ter* c.p. che, nel suo secondo comma, prevede la confiscabilità dei beni di cui il reo ha la *disponibilità* e non già la *proprietà*<sup>9</sup>. E nel caso di specie l'indagato, che all'epoca dei fatti era il legale rappresentante della società, né è tuttora il *dominus*, atteso che ne è l'*unico socio* (cfr. annotazione Tenenza GdF Cerignola depositata il 10.12.2010), di modo che deve affermarsi come sia egli ad avere la disponibilità dei beni intestati alla società.

Quanto all'individuazione dei beni di cui si richiede il sequestro ed alla corrispondenza di massima tra il loro valore patrimoniale ed il profitto scaturito dal reato di cui all'addebito si rinvia alla nota della Tenenza GdF di Cerignola depositata in Procura l'11.11.2010 ed ai relativi allegati.

In via subordinata, qualora non si condividesse la ricostruzione sopra operata sull'assoggettabilità a confisca di valore dei beni di proprietà della società beneficiaria, si richiede il sequestro dell'unità immobiliare e dei terreni in agro di Cerignola di proprietà dell'indagato come individuati nella nota della Tenenza GdF di Cerignola depositata in Procura il 10.12.2010.

Visti gli artt. 322 *ter* c.p., 1 comma 143 l.244 del 2007,

#### CHIEDE

che il Giudice in indirizzo voglia disporre il sequestro preventivo dei box dal n.1 al al n.25 nonché il box al n.29 dell'allegato 3 alla nota della Tenenza GdF di Cerignola depositata in Procura l'11.11.2010 e, in via subordinata, il sequestro dell'unità immobiliare e dei terreni in agro di Cerignola individuati nella nota della Tenenza GdF di Cerignola depositata in Procura il 10.12.2010.

<sup>8</sup> Sono i soggetti più abbienti quelli che si avvalgono di persone giuridiche, di modo che negare in tal caso la confiscabilità per equivalente nei confronti dei predetti enti si tradurrebbe in un *odioso privilegio* per i ceti più abbienti, trasformando la previsione di cui al combinato disposto degli artt.1 comma 143 l.244 del 2007 e 322 *ter* c.p. in strumento di contrasto della sola micro-criminalità, in piena dissonanza con la sua originaria vocazione.

<sup>9</sup> Anche parte della dottrina sostiene tale esegesi dell'art.322 *ter* c.p. come oggetto di rinvio da parte dell'art.1 comma 143 l.244 del 2007. Cfr., in tal senso, SALCUNI, *I reati tributari. La parte generale*, in MANNA (a cura di), *Corso di diritto penale dell'impresa*, Padova, 2010, 493 (si produce in allegato); PERINI, *Reati tributari*, cit., 923 (si produce in allegato).



Si allega alla presente l'estratto dei contributi dottrinali citati e delle note della Tenenza GdF di Cerignola depositate l'11.11.2010 ed il 10.12.2010 relative all'individuazione dei beni di cui si propone il sequestro.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l'immediata trasmissione al Giudice in indirizzo della presente richiesta unitamente ad un fascicolo appositamente formato e contenente in copia tutti gli atti attualmente inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Foggia, li 13.12.2010

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(dott. Enrico Infante - Sost.)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

OGGI 27 DIC. 2010



IL CANCELLIERE BS  
Sig. Francesco d'Addeda

V<sup>a</sup>

*[Handwritten signature]*

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA  
UFFICIO GIUDICE INDAGINI PRELIMINARI  
17 DIC 2010  
PERVENUTO IN CANCELLERIA